



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

Approvato con delibera C.C. nr. 36 del 11.08.2012

INDICE

CAPO I GENERALITÀ - NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 - Campo di applicazione e generalità
- Art. 2 - Numero delle armi in dotazione
- Art. 3 - Contingente numerico degli addetti con qualità di Agente di pubblica sicurezza
- Art. 4 - Assegnazione dell'arma
- Art. 5 - Tipo di arma in dotazione

CAPO II MODALITÀ E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

- Art. 6 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 - Smarrimento e furto
- Art. 8 - Casi di porto dell'arma
- Art. 9 - Servizi espletati in convenzione o su richiesta di altre amministrazioni
- Art. 10 - Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o supporto
- Art. 11 - Ritiro temporaneo, sospensione o revoca del porto dell'arma

CAPO III TENUTA - CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

- Art. 12 - Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 13 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 14 - Addestramento

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 - Rinvio
- Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I GENERALITÀ - NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Campo di applicazione e generalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio di Polizia municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza secondo quanto disposto dal presente Regolamento, in relazione al tipo di servizio prestato, in modo adeguato e proporzionale alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 – Numero delle armi in dotazione

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia municipale. Tale numero deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
2. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 3 – Contingente numerico degli addetti con qualità di Agente di pubblica sicurezza

1. Per tutti gli addetti del Servizio di Polizia municipale viene richiesta la qualifica di Agenti di Pubblica sicurezza e l'assegnazione dell'arma viene fatta in via continuativa,
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco
3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento rilasciato dal Sindaco.

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

1. Il porto dell'arma senza licenza è consentito esclusivamente durante l'orario di servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Agli addetti al servizio di Polizia Locale l'arma è assegnata in via continuativa durante l'espletamento del servizio.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo di 5 anni; gli assegnatari, al momento di ricevere in dotazione l'arma e le munizioni dovranno sottoscrivere per ricevuta il registro di carico delle armi, sul quale andranno registrati tutti i movimenti di carico e scarico.
3. Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione dell'arma mediante richiesta di presentazione di certificato medico da parte degli operatori dotati della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
4. Il certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica deve essere rilasciato dall'ASL, da strutture medico-legali, da strutture medico sanitarie.

Art. 5 – Tipo di arma in dotazione

1. Le armi in dotazione agli addetti della polizia municipale sono le seguenti:
 - pistola semiautomatica Beretta mod. 81 calibro 7.65
 - pistola glock mod. 19 calibro 9x21

CAPO II

MODALITÀ E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

Art. 6 – Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 svolgono il servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'eventuale arma è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
4. Agli addetti della polizia municipale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio, e viceversa, previo assenso da parte del Sindaco.
5. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.
6. Il Sindaco, previo il ritiro temporaneo dell'arma, può disporre con atto formale notificato all'interessato, la revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge

Art. 7 – Smarrimento e furto

1. Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse, nonché delle munizioni, deve essere fatta denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi alla più vicina stazione dei Carabinieri. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo attenta valutazione delle circostanze ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori, compreso la revoca della qualifica di agente di P.S.

Art. 8 – Casi di porto dell'arma

1. Ai sensi del D.M. 04.03.1987 nr. 145 . art. 6, i servizi da effettuarsi portando l'arma comune da sparo, sono i seguenti:
 - tutti i servizi di vigilanza del territorio in materia di polizia municipale
 - tutti i servizi in materia di polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
 - I servizi di scorta, pronto intervento diurni e notturni.
 - I servizi di vigilanza e di protezione della sede comunale e degli immobili comunali
 - I servizi di collaborazione con le forze di Polizia o Carabinieri, dopo che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/1986, sia intervenuta richiesta motivata delle competenti autorità per specifiche operazioni e ne sia seguita una disposizione del Sindaco
 - I servizi di vigilanza e di controllo dell'ordine nelle parate e manifestazioni pubbliche
 - In via generale in tutte le funzioni attinenti alla qualifica di agente di P.S. conferita con decreto prefettizio

2. Servizi da svolgersi senza armi:

Sono svolti di norma senza armi i seguenti servizi:

- scorta d'onore al gonfalone
- servizi interni d'ufficio
- assistenza alle sedute del consiglio comunale
- cerimonie religiose
- servizi civili nell'ambito dell'attività scolastica

Art. 9 - Servizi espletati in convenzione o su richiesta di altre amministrazioni

1. I servizi prestati in esecuzione di convenzioni tra enti per l'esercizio di funzioni associate o su richiesta da parte di altre Amministrazioni Pubbliche possono essere eseguiti con l'arma d'ordinanza. La convenzione o l'autorizzazione al servizio devono riportare in modo chiaro questa eventualità.

Art. 10 - Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che il personale effettui il servizio munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Art. 11 – Ritiro temporaneo, sospensione o revoca del porto dell'arma

1. E' sempre sospeso o revocato il porto dell'arma, in caso di sospensione o revoca della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza dell'assegnatario, per perdita definitiva dei requisiti psicofisici minimi, di cui al D.M. 28 aprile 1998, nonché nei casi in cui sia stato espressamente disposto con motivato provvedimento da parte del Sindaco pro-tempore o del Prefetto.
2. Ove si instauri nei confronti dell'assegnatario dell'arma d'ordinanza in via continuativa, procedimento di natura penale o disciplinare, a prescindere dall'esito del giudizio, il Sindaco può sospendere l'autorizzazione al porto dell'arma in via cautelativa.
3. Il Sindaco, in ogni momento e con proprio provvedimento motivato e notificato, può disporre il ritiro temporaneo dell'arma, quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
4. E' inoltre disposta la sospensione temporanea del porto dell'arma da parte del Sindaco in caso di mancato superamento del corso di poligono, mancata frequentazione del corso nei termini stabiliti, presentazione di documentazione medica con la quale si certifica una patologia fisica della quale risulta temporaneamente affetto.
5. La revoca definitiva dell'assegnazione dell'arma può essere disposta solo con atto motivato e notificato del Sindaco pro-tempore
6. Al destinatario del provvedimento di ritiro, sospensione, revoca del porto dell'arma, è fatto obbligo di consegnare immediatamente l'arma in dotazione corredata delle relative munizioni e caricatori, al responsabile del servizio, che ne rilascia ricevuta

CAPO III

TENUTA - CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

Art. 12 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata è prelevata, all'inizio del servizio, da apposita cassaforte o armadio corazzato; allo stesso modo l'arma deve essere depositata al termine del servizio medesimo.
2. Agli addetti della polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, previo assenso da parte del Sindaco.
3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o del Sindaco.

Art. 13 - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo successivo.
2. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione, a tal fine dovrà in particolare:
 - astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
 - nell'abitazione riporre l'arma in contenitore di sicurezza, cosiddetta cassaforte, idonea per misure alla dimensione dell'arma da conservare e comunque fuori dalla portata dei minori;
 - evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
 - osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.
 - fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e/o delle munizioni, dandone contestuale avviso al Sindaco.

Art. 14 – Addestramento

1. Gli addetti della Polizia Locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7.3.1986 nr. 65, del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145, come modificato dal D.M. 18.8.1989 nr. 341, della Legge 18.4.1975 nr. 110, della Legge 28.5.1981 nr. 286 e di ogni altra disposizione vigente in materia

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera del Consiglio Comunale e sarà comunicato alla Prefettura di Modena.